



COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO

(PROVINCIA DI POTENZA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.6 del 26/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E AGEVOLAZIONI ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre e questo giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18,26 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
1	CIRIGLIANO VINCENZO	SI	
2	BERARDONE LEONARDO	SI	
3	CONTINANZA ANTONIO	SI	
4	ALOISIO VALERIA	SI	
5	PALADINO SAMUELE	SI	
6	COSENTINO ANTONIO	SI	
7	ALOISIO ANGELA		SI
8	BORNEO CLAUDIO	SI	
9	CIMINELLI GIUSEPPE	SI	
10	MASTROLORENZO ERICA	SI	

Assegnati n.10 – In carica n. 10 – Presenti n. 9 – Assenti n. 1

Presiede il Dott. CIRIGLIANO VINCENZO in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Silvana Noto.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”*;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Chirico Raparo è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario 2022/2025 validato *dall'Ente territorialmente competente*, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Esaminato il piano finanziario 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Comune, il quale espone per l'anno 2023 un costo complessivo di € 112.294,19 ripartito in costi fissi per € 17.518,10 e costi variabili per € 94.776,08;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente denominato EGRIB, avvenuta con determinazione n. 117 del 04/05/2022;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del ;

Visto in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario anno 2023, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti come segue:

91,44 % a carico delle utenze domestiche;

8, 6% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, stabiliti nella presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 30 giugno 2023
- seconda rata: 31 dicembre 2023
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2023

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Potenza sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Dato atto che il Comune di San Chirico Raparo con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11/10/2022 ha suddiviso il contributo forfettario RIPOV SERVIZI COMUNALI su due esercizi finanziari (2022/2023) e destinato € 20.639,45 pari al 50% del contributo forfettario per riduzioni agli utenti iscritti nel ruolo TARI anno 2022;

Ritenuto opportuno destinare € 20.639,45 pari al restante 50% del contributo forfettario agli utenti iscritti nel ruolo TARI anno 2023 e stabilire le riduzioni riconosciute d'ufficio ai seguenti beneficiari:

a tutte le UTENZE DOMESTICHE riduzione del 21% della tariffa variabile;

a tutte le UTENZE NON DOMESTICHE riduzione del 27% del carico tributario;

Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2023/2025 è stato differito al 31/05/2023;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di dare atto che il Piano Economico Finanziario per l'anno 2023, validato dall'Ente territorialmente competente EGRIB con determinazione n. 117 del 04/05/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022 è pari ad € 112.294,19 ;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, relative all'anno 2023 di cui all'allegato "A", per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di quantificare in € 112.294,19 il gettito complessivo TARI dando atto che viene assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Potenza nella misura del 5%;
- 5) di stabilire per gli utenti iscritti nel ruolo TARI anno 2023 le riduzioni riconosciute d'ufficio ai seguenti beneficiari:
 - a tutte le UTENZE DOMESTICHE riduzione del 21% della tariffa variabile;
 - a tutte le UTENZE NON DOMESTICHE riduzione del 27% del carico tributario;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni di cui all'art. 24 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - prima rata: 30 giugno 2023
 - seconda rata: 31 dicembre 2023con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2023
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 9) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO

allegato "a"

**TARIFE TARI ANNO 2023
APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL****UTENZE DOMESTICHE**

CATEGORIA	coefficiente Ka	coefficiente Kb	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/anno
Nucleo Familiare Uno	0,75	1	0,16	64,7
Nucleo Familiare Due	0,88	1,8	0,19	116,45
Nucleo Familiare Tre	1	2,05	0,22	132,63
Nucleo Familiare Quattro	1,08	2,2	0,23	142,33
Nucleo Familiare Cinque	1,11	2,9	0,24	187,62
Nucleo Familiare Sei o più	1,1	3,4	0,24	219,97

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	coefficiente Kc	coefficiente Kd	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq	Tariffa
020100 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,29	2,54	0,05	0,71	0,76
020200 - Campeggi, distributori carburanti	0,44	3,83	0,07	1,06	1,13
020300 - Stabilimenti balneari	0,66	5,8	0,10	1,61	1,71
020400 - Esposizioni, autosaloni	0,34	2,97	0,05	0,82	0,87
020500 - Alberghi con ristorante	1,01	8,91	0,16	2,47	2,63
020600 - Alberghi senza ristorante	0,85	7,51	0,13	2,08	2,21
020700 - Case di cura e riposo	0,89	7,8	0,14	2,16	2,30
020800 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,9	7,89	0,14	2,19	2,33
020900 - Banche ed istituti di credito	0,44	3,9	0,07	1,08	1,15
021000 - Negozi di abbigliamento, calzature, ...	0,94	8,24	0,15	2,29	2,44
021100 - Edicola, farmacia, tabaccai...	1,02	8,98	0,16	2,49	2,65
021200 - Attivita' artigianali tipo botteghe: ...	0,78	6,85	0,12	1,90	2,02
021300 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	7,98	0,14	2,21	2,35
021400 - Attivita' industriali con capannoni	0,41	3,62	0,10	1,55	1,65
021500 - Attivita' artigianali di produzione beni ...	0,67	5,91	0,11	1,64	1,75
021600 - Ristoranti, trattorie, osteria, pizzerie	5,54	24,37	0,88	6,76	7,64
021700 - Bar, caffe', pasticceria	4,38	19,25	0,69	5,34	6,03
021800 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, ...	0,57	5	0,09	1,39	1,48
021900 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	9,4	0,34	2,61	2,95
022000 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,34	3	0,05	0,83	0,88
022100 - Discoteche, night club	1,02	8,95	0,16	2,48	2,64

Il versamento della TARI si effettua in n. due rate, di pari importo, aventi scadenze:

prima rata 30 giugno 2023

seconda rata 31 dicembre 2023

Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio
f.to Dott. Cirigliano Vincenzo

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Silvana Noto

Il Presidente
f.to Dott. Cirigliano Vincenzo

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li 16/10/2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Silvana Noto

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Silvana Noto)

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 16/10/2023 al 16/10/2023, ai sensi dell'art. 124, comma I, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- è divenuta esecutiva il giorno 26/10/2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li 10/16/2023

Il Segretario Comunale
f.to (Dott. ssa Silvana Noto)